



## **AREA TESSILE MODA -CHIMICA CERAMICA IMPRESE ARGIANE**

### **RINNOVO CCNL 2019 - 2022**

E' stato siglato in data 04 maggio 2022 da Cna e le altre organizzazioni datoriali e i Sindacati di categoria Uiltec-Uil, Femca-Cisl, Filctem-Cgil, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area tessile moda – chimica e ceramica comparto artigiano, **con validità dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.**

#### **1) Novità contrattuali**

**Il nuovo contratto** decorre dal 1° gennaio 2019 e **scadrà il 31 dicembre 2022.**

Le modifiche introdotte dall'accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 3 maggio 2022.

Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

#### **2) Nuovi Minimi Tabellari**

A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza ottobre 2022 e dicembre 2022, i minimi retributivi risultano i seguenti:

SETTORI	AUMENTO TOTALE	DATE 1 TRANCHE	DATE 2^ TRANCHE
ABBIGLIAMENTO	€66.00 a livello 3	€35 da ottobre 2022;	€31.00 da dicembre 2022
TESSILI CALZATURE	€65.05 a livello 3	€35 da ottobre 2022	€30.05 da dicembre 2022
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	€70.09a livello 3	€35 da ottobre 2022	€35.09 da dicembre 2022
CERAMICA	€66.26 a livello 3	€35 da ottobre 2022	€31.26 da dicembre 2022

#### **3) Una tantum**

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2022, è stato concordato di erogare ai soli dipendenti in forza al 4 maggio 2022, un importo forfettario “una tantum”, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, pari ad euro 150.

Si precisa che gli importi già eventualmente percepiti dai lavoratori a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum”.

L'emolumento verrà erogato in due soluzioni:

- la prima di € 75,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022;
- la seconda di € 75,00 con la retribuzione del mese di giugno 2022.

Il suddetto importo forfettario sarà riconosciuto, con le medesime decorrenze, anche agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione, seppur **riproporzionato nella misura del 70%**. Lo stesso importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente in caso di part-time.

L' "una tantum" è riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR

#### **4) Contratto a tempo determinato**

Il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso **datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi.**

I contratti stipulati fino al 30 settembre 2022 potranno avere una durata complessivamente superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, anche per le seguenti condizioni:

- punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili, sempre in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Vengono introdotti nuovi limiti quantitativi per il ricorso al contratto a tempo determinato.

Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e sostituito sia prima che inizi l'assenza sia dopo, al fine di consentire il passaggio di consegne.

#### **Stagionalità**

Si è concordato di considerare attività stagionali le seguenti realtà produttive:

- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
- attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.

I contratti a termine stipulati per lo svolgimento delle attività di cui sopra sono in ogni caso esenti da limiti quantitativi. I contratti a termine stagionali hanno una durata massima di 5 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi nell'arco di 12 mesi.

#### **5) Trasformazione dell'apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante**

Successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato duale (c.d. di primo livello) può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante.

In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante sarà proporzionalmente ridotta in relazione alla durata del contratto di apprendistato di primo livello instaurato fino ad un massimo di 12 mesi.

#### **6) Quote bilateralità**

Il rinnovo contrattuale recepisce per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL l'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 relativo alle nuove quote nazionali alla bilateralità artigiana, le quali decorrono dal 1° maggio 2022, dunque, trova applicazione la contribuzione all'EBNA pari ad euro 11,65 mensili, alla quale si aggiunge lo 0,60% (0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore) dell'imponibile previdenziale per FSBA.

Verbale di accordo del 04/05/2022